



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: A) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO IN MERITO ALL'APPONTAMENTO CONGIUNTO E/O AL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI NEI PAESI DESTINATARI DELLA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; B) ACCORDO DI GARANZIA (PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DI CENTRALI IDROELETTRICHE) TRA IL GOVERNO DELL'UCRAINA, LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CON ALLEGATI, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; C) ACCORDO DI SUPPORTO AL PROGETTO E CESSIONE TRA LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE, CON ALLEGATI, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; D) DICHIARAZIONE DI ADESIONE TRA LA SOCIETA' PER AZIONI «UKRHYDROENERGO», IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO CONCERNENTE IL PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024

Art. i

Numero di operazione 54753

ACCORDO DI SUPPORTO AL PROGETTO E CESSIONE tra BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e per presa visione CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., in qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo

Con riferimento al Progetto di Ripristino Emergenziale di Centrali Idroelettriche

Data 17 febbraio 2024

INDICE

ARTICLE I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE ARTICLE II - SUPPORTO AL PROGETTO
ARTICLE III - CESSIONE ARTICLE IV - DIRITTI E DISCREZIONALITA' DELLE PARTI
ARTICLE V - ISPEZIONI E AFFIDAMENTO ARTICLE VI - COSTI ARTICLE VII - ULTERIORI
GARANZIE ARTICLE VIII - VARIE ARTICLE IX - LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE

ALLEGATI ALLEGATO 1 COMUNICAZIONE DI CESSIONE ALLEGATO 2 CONFERMA DI CESSIONE

Il presente Accordo di supporto al progetto e cessione (il presente "Contratto") e' datato 17 febbraio 2024 ed e' stipulato tra: (1) BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO

SVILUPPO (la "Banca"); (2) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ("Italia"); e ai fini delle conferme secondo quanto ivi indicato (3) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A., in qualita' di (i) gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "Fondo Rotativo") e (ii) Cessionario (come infra definito); e al fine di fornire determinate dichiarazioni, come specificati per quanto concerne lo stesso nel presente Contratto.

PREMESSA (A) PREMESSO che la Banca e' stata istituita al fine di finanziare specifici progetti, volti a favorire la transizione verso economie aperte e orientate al mercato e a promuovere iniziative private e imprenditoriali in Paesi impegnati nel rispetto e nella applicazione dei principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato; (B) PREMESSO che la societa' di capitali (private joint stock company) "Ukrhydroenergo" (la "Mutuataria") intende realizzare il Progetto, finalizzato all'assistenza della Mutuataria stessa nel finanziamento della fornitura e, previo accordo della Banca, dell'installazione di attrezzature strategiche con riferimento a due centrali idroelettriche gestite dalla Mutuataria fornendo supporto di liquidita' emergenziale alla Mutuataria medesima, al fine di preservarne la continuita' delle operazioni; (C) PREMESSO che l'Ucraina e la Mutuataria hanno richiesto l'assistenza della Banca ai fini del finanziamento di una parte del Progetto; (D) PREMESSO che la Banca ha acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria un finanziamento chirografario garantito (guaranteed unsecured loan) per un importo massimo di 200 milioni di euro per le finalita' di cui al Progetto, ai termini e alle condizioni previsti dal Contratto di Finanziamento. I termini del Progetto, del finanziamento e del Contratto di Finanziamento medesimo sono puntualmente descritti e riportati nel Contratto di Finanziamento; (E) CONSIDERATO che il Contratto di Finanziamento prevede quale condizione che l'Ucraina fornisca una garanzia in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ai termini e alle condizioni stabiliti nella Garanzia Ucraina; (F) VISTO che la Banca ha inoltre acconsentito a mettere a disposizione il finanziamento a favore della Mutuataria in due tranches di pari importo (i.e. 100 milioni di euro cadauna): la Tranche Finanziata BERS e la Tranche Finanziata Italia. La Tranche Finanziata BERS sara' finanziata attraverso risorse proprie della Banca. La Tranche Finanziata Italia sara' finanziata attraverso fondi che l'Italia mettera' a disposizione della Banca, per il tramite di CDP e avvalendosi delle risorse del Fondo Rotativo a cio' destinate; (G) PREMESSO che in attuazione di quanto sopra, CDP, quale gestore del Fondo Rotativo e utilizzando le risorse di quest'ultimo, anticipera' 100 milioni di euro alla Banca sottoscrivendo e acquistando apposito titolo obbligazionario (note) (il Titolo BERS) per un importo pari a 100 milioni di euro, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto di Sottoscrizione e nel relativo pricing supplement. I proventi del Titolo BERS saranno utilizzati dalla BERS per finanziare le Erogazioni da effettuarsi ai sensi della Tranche Finanziata Italia; e (H) PREMESSO che nell'ambito degli accordi di finanziamento tra la Banca e CDP e' stato concordato che la Banca cederà, di volta in volta, i Diritti Ceduti a CDP, ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto. TUTTO CIO' PREMESSO, la BERS e l'Italia convengono quanto segue, che CDP conferma:

ARTICOLO I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

Sezione 1.01 Definizioni. Ove utilizzati nel presente Accordo (ivi incluse le Premesse), salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nel Contratto di Finanziamento (ivi compresi i termini incorporati per riferimento nel Contratto di Finanziamento dai Termini e Condizioni Standard) avranno il rispettivo significato ivi attribuito e i seguenti termini avranno il seguente significato: "Diritti di Finanziamento indica, in relazione al Ceduti" Finanziamento (o ai Finanziamenti) destinato ad essere, di volta in volta, oggetto di cessione dalla Banca a CDP ai sensi della Sezione 3.02(a), unicamente i seguenti diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali con riferimento a tale Finanziamento (o Finanziamenti): (i) sezione 2.02 (Ulteriori Condizioni Finanziarie del Finanziamento) del Contratto di Finanziamento, ad esclusione del paragrafo (f) di tale sezione; (ii) sezione 2.03 (Interessi e interessi di mora sulla Tranche Finanziata Italia) del Contratto di Finanziamento; (iii) sezione 5.02 (Accelerazione della Scadenza) del Contratto di Finanziamento; (iv) sezione 3.06 (Pagamenti da parte della Mutuataria) dei Termini e Condizioni Standard; (v) sezione 3.11 (Valuta, Forma e Determinazione del Pagamento) dei Termini e Condizioni Standard; (vi) sezione 7.06 (Eventi di Accelerazione della Scadenza) dei Termini e Condizioni Standard; e (vii) articolo VIII (Opponibilit ; Risoluzione delle controversie) dei Termini e Condizioni Standard, unitamente ad ogni azione, sostanziale o procedurale e difesa inerente o accessoria a quanto sopra. "Diritti Ceduti" indicano i diritti, i titoli, gli interessi e i benefici contrattuali relativi al Finanziamento (o ai Finanziamenti) e alla Garanzia Ucraina che siano ceduti, di volta in volta, a CDP dalla Banca, ai sensi (e, in ciascun caso, nella misura ivi consentita) della Sezione 3.02(a), ad esclusione dei Diritti Esclusi. "Cessionario" indica CDP nella sua qualita' di cessionario dei Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a). "Conferma di Cessione" indica la comunicazione trasmessa dalla Banca a CDP (con copia all'Italia), nella forma indicata all'Allegato 2 (Conferma di Cessione), ai sensi della quale la Banca conferma a favore di CDP l'avvenuta cessione relativa ai Diritti Ceduti ivi specificati ai sensi della Sezione 3.02(a), indicandone i dettagli. "Data di Cessione" indica, in relazione ai Diritti Ceduti, la data indicata nella relativa Comunicazione di Cessione. "Mutuataria" indica la Private Joint Stock Company "Ukrhydroenergo", in qualita' di mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento. "Titolo BERS" indica il titolo a tasso variabile per un ammontare pari a 100 milioni di euro emesso dalla Banca nell'ambito del suo EUR 45.000.000.000 Global Medium Term Note Programme, sottoscritto e acquistato da CDP ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di Sottoscrizione. "Diritti Esclusi" indica: (i) qualsiasi diritto, titolo, interesse e beneficio contrattuale riferibile al Finanziamento (o ai Finanziamenti) e alla Garanzia Ucraina che non siano Diritti Ceduti; e (ii) qualsiasi diritto extracontrattuale della Banca rispetto ai Diritti Ceduti, derivante dallo status personale della Banca quale istituzione finanziaria internazionale e dai relativi privilegi, immunit  ed esenzioni, siano essi derivanti dall'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalle convenzioni internazionali o da qualsiasi legge applicabile, incluso lo status di creditore privilegiato della Banca (ma, a titolo di

chiarimento, fatta salva qualsivoglia cessione dei diritti contrattuali della Banca in qualita' di creditore ai sensi del Contratto di Finanziamento e di beneficiario della Garanzia Ucraina, ai sensi del presente Contratto). "Data di Pagamento degli interessi" indica ciascuna relativa data di pagamento degli interessi con riferimento al Titolo BERS, come definita nel pricing supplement relativo al Titolo BERS medesimo. "Autorita' Italiane" indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, e/o il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e/o l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e/o qualsiasi altro soggetto competente del Governo della Repubblica Italiana, nominato per le finalita' del presente Contratto. "Finanziamento" indica ciascuna Erogazione effettuata dalla Banca alla Mutuataria ai sensi della Tranche Finanziata Italia, e l'importo in linea capitale in essere di tale Erogazione. "Contratto di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento in data odierna o avente una data prossima alla stessa tra la Mutuataria e la Banca, ai sensi del quale la Banca ha concordato di mettere a disposizione della Mutuataria il finanziamento di cui al paragrafo (D) delle Premesse. "Comunicazione di Cessione" indica la comunicazione di cessione trasmessa dalla Banca alla Mutuataria e all'Ucraina, nella forma indicata nell'Allegato 1 (Comunicazione di Cessione), al fine di effettuare la cessione di determinati Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a), con indicazione dei relativi dettagli. "Parte" e "Parti" indica una parte del presente Accordo e Parti sara' interpretato di conseguenza. Qualsivoglia riferimento ad una Parte nel presente Accordo dovra' essere riferito a tale Parte nella sua qualita' (o piu' qualita') e ruolo (o ruoli) specificatamente indicati e definiti nel presente Contratto. "Contratto di Sottoscrizione" indica il contratto di sottoscrizione da stipularsi tra CDP (in qualita' di sottoscrittore) e la Banca (in qualita' di emittente), ai sensi del quale CDP sottoscrivera' e acquistera' il Titolo BERS ai termini e alle condizioni ivi previsti. "Garanzia Ucraina" indica la garanzia in data odierna o avente una data prossima alla stessa sottoscritta tra l'Ucraina, l'Italia e la Banca in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Sezione 1.02 Interpretazione. (a) Salvo che il contesto richieda diversamente, qualsivoglia riferimento ad Articoli, Sezioni o Allegati nel presente Accordo sara' interpretato come un riferimento agli Articoli, alle Sezioni o agli Allegati del presente Accordo e i termini espressi al singolare includeranno il loro corrispettivo plurale e viceversa, le parole riferite a soggetti includeranno le societa' di capitali, le societa' di persone e le altre persone giuridiche e i riferimenti a un soggetto includeranno i relativi successori e aventi causa autorizzati. (b) Le intestazioni degli Articoli, delle Sezioni e degli Allegati sono inseriti esclusivamente per comodita' di riferimento e non dovranno essere utilizzati ai fini dell'interpretazione del presente Contratto. (c) Un riferimento a "scrittura" o "scritto" includera' l'e-mail. (d) Un riferimento al "presente Accordo" (o a qualsiasi disposizione di esso) o a qualsiasi altro accordo o documento a cui si fa riferimento nel presente Accordo costituira' un riferimento al presente Accordo, a tale disposizione o a tale altro accordo o documento come modificato (in ogni caso, qualora non sia in violazione delle disposizioni del presente Contratto) di

volta in volta. (e) Le parole che seguono i termini "compreso", "include", "in particolare", "a titolo esemplificativo" o qualsiasi altra espressione simile dovranno essere interpretate come elementi illustrativi e non limitano il senso delle parole, della descrizione, della definizione, della frase o del termine che precedono tali termini. (f) Il riferimento a un "modifica" includerà una novazione, una ridefinizione, un'integrazione o una variazione (e "modificato" dovrà essere interpretato di conseguenza). (g) A seguito di ciascuna Erogazione ai sensi della Tranche Finanziata Italia, la stessa rileverà quale Finanziamento ai fini del, e come definito nel, presente Contratto. (h) Ogni riferimento a CDP nel presente Contratto, incluse le Premesse, e' da intendersi un riferimento alla stessa nella qualità e nel ruolo specificatamente indicato e definito nel presente Contratto. Sezione 1.03 Dichiarazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. La Banca riconosce che l'Italia e' membro dell'Unione Europea e che, in quanto tale, l'Italia e' soggetta agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Versione in vigore dal 7 novembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024
Estremi	Legge 6 novembre 2024, n. 163
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-163-2024/art-i-numero-di-operazione-54753>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. i

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. i

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. i

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. i

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. i

